



7744/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da:

CASUCCI	Dott.	GIULIANO	Presidente
FUMU	Dott.	GIACOMO	Consigliere
BRONZINI	Dott.	GIUSEPPE	Consigliere
DAVIGO	Dott.	PIERCAMILLO	Consigliere
RAGO	Dott.	GEPPINO	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

FRANCO ANTONIO nato il 28/07/1962, avverso la sentenza del
30/09/2008 della Corte di Appello di Reggio Calabria;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Galati ha
concluso per il rigetto

Udito il difensore avv.to Natale Fusaro che ha concluso per

Sent. N. 323/2010
R. Gen. N. 36021/2009
Udienza pubblica del
22/01/2010



l'accoglimento del ricorso

FATTO

§ 1. Con sentenza del 30/09/2008, la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza pronunciata in data 24/04/2003 dal Tribunale di Palmi con la quale FRANCO Antonio era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva e condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 516,00 di multa.

§ 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 - 63/2 C.P.P. per avere la Corte territoriale ritenuto la colpevolezza di esso ricorrente sulla base della sola testimonianza resa al dibattimento dall'agente di P.G. La Macchia il quale «versava nel fascicolo del dibattimento l'integrale contenuto delle s.i.t. rese da Carmelo Sabatino coimputato» di esso ricorrente. Tuttavia, le dichiarazioni del Sabatino non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto, nel momento in cui furono assunte, il medesimo avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore. In ogni caso, la testimonianza resa dall'agente di P.G., nei termini in cui fu resa, non avrebbe potuto trovare ingresso essendo inutilizzabile ex art. 350/6-7 - 351 c.p.p. (secondo motivo). Infine, le dichiarazioni rese dal Sabatino non erano

state riscontrate né intrinsecamente né estrinsecamente (terzo motivo).

DIRITTO

Il fatto, nella sentenza impugnata, è così descritto: «in data 29.4.1992 Fulciniti Salvatore denunciava il furto della propria autovettura Fiat Ritmo, tgt. CZ 382522 che, successivamente, per come risulta dagli accertamenti tecnici eseguiti, veniva reimmatricolata con una targa diversa e veniva, altresì, sostituito il numero identificativo di telaio. Attraverso gli esami elettrolitici effettuati sul veicolo, in ordine ai quali riferiva in dibattimento l'ispettore della Polizia Stradale operante, era stato poi possibile risalire al numero originale di telaio e quindi all'originario proprietario. La suindicata autovettura era stata, poi fermata su strada, con alla guida l'imputato Sabatino che, sentito dalla P.G. riferiva di averla acquistata dall'odierno appellante, Franco Antonio che, pertanto, sulla base degli elementi testè riportati, nonché del fatto che non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle modalità di apprensione della cosa di provenienza illecita, veniva condannato alla pena suindicata, senza concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi pregiudizi penali. Avverso tale decisione proponeva appello il difensore che invocava l'assoluzione, per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stata riscontrata oggettivamente l'affermazione del Sabatino».

La Corte territoriale:

- ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale è sufficiente a giustificare la condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del bene ricettato;
- ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Sabatino posto che, nel momento in cui le aveva rese non era ancora emerso a suo carico alcun indizio di reità.

La suddetta motivazione resiste alle critiche proposte in questo grado di giudizio che, però, per la problematica giuridica dedotta in relazione al fatto, non possono dirsi manifestamente infondate e quindi, inammissibili.

Va, tuttavia, rilevato che il reato si è prescritto alla data del 29/04/2007.

Infatti, non essendovi la prova del momento in cui la ricettazione fu consumata, non può che prendersi come data del commesso reato, quello del reato presupposto (furto avvenuto il 29/04/1992).

P.Q.M.


ANNULLA

Senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

Roma 22 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuliano Casucci)



IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. G. Rago)

